

Codice A1509A

D.D. 8 marzo 2018, n. 165

POR FSE 2014/2020. Misura 2.9iv.8.2.2. D.G.R. n. 8-4336 del 12/12/2016 e s.m.i.. Bando regionale per la realizzazione di un "Intervento di sistema sul territorio regionale per la realizzazione di servizi integrati nell'area dell'assistenza familiare mediante reti territoriali" approvato con D.D. n. 1346 del 27/12/2017. Proroga termini al 15/06/2018 alle ore 12.00 per la presentazione delle domande e modifica Bando.

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, e successivi regolamenti di esecuzione e delegati;

visto il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;

visto il Programma Operativo del Piemonte del Fondo Sociale Europeo – POR FSE 2014/2020, approvato con Decisione della Commissione Europea C(2014) 9914 del 12/12/2014 ed i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, pubblicati sulla GUUE del 20 dicembre 2013;

vista la D.G.R. n. 57 - 868 del 29/12/2014 con la quale è stata ratificata la presa d'atto della predetta Decisione C(2014) 9914 del 12/12/2014;

vista la D.G.R. n. 15 – 1644 del 29/06/2015 avente ad oggetto la presa d'atto del documento "Le procedure e i criteri di selezione delle operazioni" per l'attuazione degli interventi previsti nel POR FSE della Regione Piemonte per il periodo 2014 – 2020;

vista la D.D. n. 807 del 15/11/2016 avente ad oggetto "Art. 122, comma 1, Reg. (UE) n. 1303/2013. Approvazione dei documenti relativi al sistema di gestione e controllo del Programma Operativo, obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" – Fondo Sociale Europeo Regione Piemonte 2014-2020 CCI 2014IT05SFOP013;

vista la D.G.R. n. 8-4336 del 12/12/2016, modificata e integrata dalla D.G.R. n. 29-5973 del 24/11/2017, con cui la Giunta regionale ha approvato l'Atto di Indirizzo contenente criteri e modalità per la realizzazione di un intervento a favore dell'Assistenza familiare - periodo 2016/2018 che definisce gli indirizzi e le modalità di attuazione delle seguenti Misure regionali del POR FSE 2014/2020:

- Misura 2.9iv.8.2.1: Indagine propedeutica allo sviluppo di un intervento di sistema sul territorio regionale nell'ambito dell'assistenza familiare,
- Misura 2.9iv.8.2.2: Intervento di sistema sul territorio regionale per la realizzazione di servizi integrati nell'area dell'assistenza familiare mediante reti territoriali;

vista la D.D. n. 1346 del 27/12/2017 con la quale è stato approvato il Bando regionale per la realizzazione di un "Intervento di sistema sul territorio regionale per la realizzazione di servizi integrati nell'area dell'assistenza familiare mediante reti territoriali";

dato atto il sopra citato Bando prevede, quale termine per la presentazione delle domande, il giorno 13 aprile 2018 alle ore 12.00;

dato atto, con riferimento al citato Bando, che:

- le proposte progettuali devono essere presentate da complesse Associazioni Temporanee di Scopo – ATS coinvolgenti obbligatoriamente tutti i soggetti pubblici e privati di cui al punto 4. **SOGGETTI PROPONENTI / BENEFICIARI**;
- le Amministrazioni locali, con funzioni di capofila, devono selezionare con procedura di evidenza pubblica i componenti privati delle ATS;

tenuto conto che:

- da più parti, fra i soggetti interessati, è stata espressa la necessità di ottenere una proroga dei termini per la presentazione delle domande;
- il Coordinamento degli Enti gestori delle funzioni socio assistenziali della Regione Piemonte, soggetti ricompresi fra le Amministrazioni locali che possono svolgere il ruolo di capofila nelle ATS, ha presentato formale motivata richiesta di proroga termini con nota Prot. 0001695 del 21/02/2018, Prot. reg. n. 11769/A1509A del 22/02/2018, segnalando che i tempi necessari per espletare gli adempimenti amministrativi correlati alla presentazione delle proposte progettuali potrebbero compromettere la partecipazione al Bando;

considerati:

- l'oggettiva complessità della costruzione delle ATS finalizzata alla presentazione delle proposte progettuali, con particolare riferimento ai tempi amministrativi di espletamento della citata procedura di evidenza pubblica da parte dell'Amministrazione locale, capofila dell'ATS;
- il fatto che la mancata concessione di una proroga potrebbe mettere a repentaglio il buon esito dell'intervento, stanti le difficoltà sopra segnalate per la presentazione delle proposte progettuali;

ritenuto opportuno, per le motivazioni sopra espresse prorogare fino alle ore 12.00 del 15/06/2018 i termini per la presentazione delle domande in attuazione del Bando regionale per la realizzazione di un "Intervento di sistema sul territorio regionale per la realizzazione di servizi integrati nell'area dell'assistenza familiare mediante reti territoriali";

dato altresì atto, con riferimento al citato Bando:

- della molteplicità dei servizi e delle azioni a favore delle persone che svolgono o che sono interessate a svolgere attività di assistente familiare nonché delle famiglie, realizzabili nell'ambito del Bando, che includono servizi al lavoro, formazione complementare volta al raggiungimento della qualifica professionale di Assistente familiare e azioni di supporto all'inserimento dell'assistente familiare nella famiglia;
- che il periodo massimo concesso all'Operatore dei servizi al lavoro per realizzare un inserimento al lavoro è di 3 mesi a decorrere dalla data della prima presa in carico coincidente con la data di attivazione del primo Piano d'Azione Individuale (PAI servizi di PAL, 1^ presa in carico) e che trascorso tale periodo senza l'esito atteso, l'Operatore deve concludere le azioni sulla persona e chiudere il PAI; tale disposizione è stata posta con riferimento a quanto stabilito dai bandi emanati in attuazione della Direttiva pluriennale per la programmazione dei servizi e delle politiche attive del lavoro finalizzati all'accesso e alla fruizione delle misure di politica attiva del lavoro tramite lo strumento del Buono servizi lavoro;

tenuto conto che, nell'attuale fase di predisposizione delle proposte progettuali, stante la complessità e la particolarità dell'intervento a favore di assistenti familiari e famiglie, la sopra citata tempistica massima di 3 mesi per realizzare un inserimento lavorativo è stata segnalata come

criticità dai soggetti coinvolti, poiché potrebbe pregiudicare il buon esito degli articolati percorsi di qualificazione del lavoro di cura e di inserimento lavorativo dell'assistente familiare nella famiglia che saranno attivati nell'ambito dei futuri progetti approvati e finanziati;

considerati:

- l'oggettiva complessità dei percorsi di qualificazione del lavoro di cura e di inserimento lavorativo dell'assistente familiare nella famiglia, che includono servizi al lavoro, formazione complementare volta al raggiungimento della qualifica professionale di Assistente familiare e azioni di supporto all'inserimento dell'assistente familiare nella famiglia;
- il fatto che il mancato ampliamento della tempistica massima di 3 mesi per realizzare un inserimento lavorativo, potrebbe effettivamente pregiudicare il buon esito degli articolati percorsi di qualificazione del lavoro di cura e di inserimento lavorativo dell'assistente familiare nella famiglia, che saranno attivati nell'ambito dei futuri progetti approvati e finanziati;

ritenuto opportuno, per le motivazioni sopra espresse, sostituire la seguente disposizione, contenuta nel primo paragrafo a pag. 20 del Bando:

“Il periodo massimo concesso all'Operatore dei servizi al lavoro per realizzare un inserimento al lavoro è di 3 mesi a decorrere dalla data della prima presa in carico coincidente con la data di attivazione del primo Piano d'Azione Individuale (PAI servizi di PAL, 1^ presa in carico). Trascorso tale periodo senza l'esito atteso, l'Operatore deve concludere le azioni sulla persona e chiudere il PAI.”;

con la seguente:

“Il periodo massimo concesso all'Operatore dei servizi al lavoro per realizzare un inserimento al lavoro coincide con la durata temporale del progetto approvato e finanziato, al termine del quale l'Operatore deve concludere le azioni sulla persona e chiudere il PAI. Tuttavia, trascorsi 2 mesi dall'apertura del PAI, lo stesso deve essere chiuso, in qualsiasi momento, a fronte di specifica richiesta della persona destinataria. La persona può successivamente essere presa in carico nell'ambito dello stesso progetto o di un altro progetto approvato e finanziato dal presente Bando, ferma restando la non ripetibilità delle azioni già precedentemente svolte.”

ritenuto infine opportuno evidenziare che i servizi a risultato “A6 – Incontro domanda/offerta di lavoro” devono essere ricompresi nella definizione del totale del contributo, sia a preventivo che a consuntivo, moltiplicandone il numero per la relativa UCS unitaria di riferimento; anche in questo caso il valore dell'UCS è onnicomprensivo di tutti i costi (diretti e indiretti) relativi all'attività ammissibile;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

IL DIRETTORE REGIONALE

visto il D.Lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.;

vista la L.R. n. 23/2008 “Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale” e s.m.i.;

visto il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

in conformità con gli indirizzi in materia disposti con D.G.R. n. 8-4336 del 12/12/2016 modificata ed integrata dalla D.G.R. n. 29-5973 del 24/11/2017;

determina

per le motivazioni indicate in premessa:

- di prorogare fino alle ore 12.00 del 15/06/2018 il termine per la presentazione delle domande a valere sul Bando regionale per la realizzazione di un “Intervento di sistema sul territorio regionale per la realizzazione di servizi integrati nell’area dell’assistenza familiare mediante reti territoriali” approvato con D.D. n. 1346 del 27/12/2017 in attuazione della D.G.R. n. 8-4336 del 12/12/2016, modificata e integrata dalla D.G.R. n. 29-5973 del 24/11/2017, con cui la Giunta regionale ha approvato l’Atto di Indirizzo contenente criteri e modalità per la realizzazione di un intervento a favore dell’Assistenza familiare;
- di sostituire la seguente disposizione, contenuta nel primo paragrafo a pag. 20 del citato Bando: “Il periodo massimo concesso all’Operatore dei servizi al lavoro per realizzare un inserimento al lavoro è di 3 mesi a decorrere dalla data della prima presa in carico coincidente con la data di attivazione del primo Piano d’Azione Individuale (PAI servizi di PAL, 1^ presa in carico). Trascorso tale periodo senza l’esito atteso, l’Operatore deve concludere le azioni sulla persona e chiudere il PAI.”;
con la seguente:
“Il periodo massimo concesso all’Operatore dei servizi al lavoro per realizzare un inserimento al lavoro coincide con la durata temporale del progetto approvato e finanziato, al termine del quale l’Operatore deve concludere le azioni sulla persona e chiudere il PAI. Tuttavia, trascorsi 2 mesi dall’apertura del PAI, lo stesso deve essere chiuso, in qualsiasi momento, a fronte di specifica richiesta della persona destinataria. La persona può successivamente essere presa in carico nell’ambito dello stesso progetto o di un altro progetto approvato e finanziato dal presente Bando, ferma restando la non ripetibilità delle azioni già precedentemente svolte.”;
- di evidenziare che i servizi a risultato “A6 – Incontro domanda/offerta di lavoro” devono essere ricompresi nella definizione del totale del contributo, sia a preventivo che a consuntivo, moltiplicandone il numero per la relativa UCS unitaria di riferimento; anche in questo caso il valore dell’UCS è onnicomprensivo di tutti i costi (diretti e indiretti) relativi all’attività ammissibile;
- di mantenere invariate tutte le altre condizioni previste dal citato Bando.

La presente determinazione verrà pubblicata sul BU della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell’art. 26 comma 1 del D.Lgs n. 33/2013 nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”.

La Dirigente del Settore
Dott.ssa Antonella CAPRIOGLIO

Il Direttore regionale
Dr. Gianfranco BORDONE